


**Il diritto alla storia.
Saggi,
testimonianze,
documenti
per «Historia
Magistra»
(2009-2019)**

**a cura di
Angelo d'Orsi
Francesca Chiarotto**



BHM
La Biblioteca di «Historia Magistra»

collezione diretta da
Angelo d'Orsi

comitato scientifico
Pietro Adamo, Carmen Betti, Piero Bevilacqua,
Giuseppe Cacciatore, Paolo Favilli, Cecilia Novelli,
Guido Panico, Giuseppe Sergi

redazione
Francesca Chiarotto

Il diritto alla storia.
Saggi,
testimonianze,
documenti
per «Historia Magistra»

aA

© 2021
Accademia University Press
via Carlo Alberto 55
I-10123 Torino



prima edizione maggio 2021
isbn 978-88-31978-02-6
edizione digitale www.aAccademia.it/dirittoallastoria

book design boffetta.com

Accademia University Press è un marchio registrato di proprietà
di LEXIS Compagnia Editoriale in Torino srl

Parte prima**Domande sulla storia. Un bilancio a più voci****Necessità della storia,****tra norma e conflitto**

Alessandra Algostino 3

Il contenuto rivoluzionario della storia

Francesco Aqueci 12

La storia come frontiera

Massimo Arcangeli 17

Un'agenzia mondiale in difesa della storia

Andrea Balzola 20

In direzione ostinata e contraria

Giorgio Barberis 27

Una storia che sappia interrogare il passato

Giulia Bassi

con le domande del presente

Daniela Saresella 32

«Come può uno scoglio arginare il mare ...».**Ripensare il ruolo degli storici**

Carmen Betti 38

Un diritto di cittadinanza

Piero Bevilacqua 52

Storia delle religioni e bisogno della storia

Sergio Botta 57

L'interdisciplinarietà, chimera necessaria

Paolo Branca 64

Ritornare a fare ricerca

Antonio Brusa 67

La storia "misura del mondo" e "segnavia"**della vita futura**

Giuseppe Cacciatore 72

Studiare, insegnare, divulgare (bene)**la storia**

Massimo Campanini 84

Necessità della storia, per non afferrare ombre

Guido Carpi 90

La società, la storia e il tema della vita

Alessandro Casiccia 95

Il necessario approccio storico alla filosofia**della scienza**

Francesco Coniglione 104

L'importanza della contaminazione

Amedeo Cottino 111

Una terapia della memoria collettiva

Raffaele D'Agata 114

Uno storico con aggettivo

Elena Dellapiana 118

Elogio delle contaminazioni "disciplinari"

Alessandra Dino 125

Diritto alla storia o «eventi» di diritto**entrati nella storia**

Michele Fatica 135

La «storia critica» e**«la critica dell'economia politica»**

Paolo Favilli 143

La storia, bene comune

Amedeo Feniello 152

Il futuro della storia (e le sofferenze**dell'antichistica)**

Silvia Giorcelli 158

La letteratura è figlia della storia

Alfredo Luzi 165

Storia e conoscenza. Per la costruzione**di un'epistemologia storica**

Fabio Minazzi 172

Una barriera contro il trionfo**del neoliberismo globalizzato**

Salvatore Palidda 185

Fare storia (critica), con umiltà intellettuale

Marco Palla 196

A che serve la storia?

Guido Panico 203

Necessità dello storico "guastafeste"	Rolf Petri	205
Guardare al passato con capacità immaginativa	Giovanni Pizzi	214
L'aria delle città rende liberi?	Enzo Scandurra	217
La storia, bisogno sociale	Giuseppe Sergi	220
Il patrimonio delle idee	Fiorenza Taricone	223
Il presente come storia	Pasquale Voza	232
Parte seconda		
Una rivista si racconta		
Storia di una piccola avventura culturale	Angelo d'Orsi	237
Testimonianze		
La rivista come laboratorio culturale	Cristina Accornero	251
Non fare sconti a nessuno	Marco Albeltaro	253
Per uno specialismo dialogante	Roberto Alciati	255
Sotto le ali della Storia	Francesca Belviso	258
«Historia Magistra» e le tre vie del diritto alla storia	Roberta Biasillo	260
Fare, discutere, comunicare storia	Maria G. Castello	263
La mia rivoluzione quotidiana	Francesca Chiarotto	266
«Historia Magistra», o dell'esperienza anticipata	Fabio Guidali	270
Un piccolo "intellettuale collettivo"	Alexander Höbel	272
Alla ricerca dei diritti	Fabrizio Loreto	275
Una scuola di storia	Alessandro Maurini	278
Le nostre piccole «Annales»	Cecilia Novelli	280
Uno sguardo al passato, con l'occhio al presente	Maurizio Pagano	283
Una comunità di studio e di umanità	Alberto Pantaloni	285
Un fortino di resistenza	Guglielmo Alfonso Pellerino	287
Dire ciò che è	Marina Penasso	290
Un terreno per comuni battaglie	Giuseppe Sergi	292
Parte terza		
Documenti		
HM. Notiziario dell'Associazione culturale Historia Magistra		297
Il primo editoriale di «Historia Magistra»		385
Cronologia	a cura di Francesca Chiarotto	391
Indici	a cura di Cristina Accornero	
Indici dei fascicoli		413
Indice degli autori		440
Indice degli autori recensiti		451
Gli autori		461
Indice dei nomi		473

Il diritto alla storia.
Saggi,
testimonianze,
documenti
per «Historia Magistra»
(2009-2019)

Necessità della storia, tra norma e conflitto

Alessandra Algostino

aA

Il diritto costituzionale ha con la storia un vincolo imprescindibile: per riprendere l'immagine di Marx, la storia è il faro che con la sua luce illumina le fondamenta, le ragioni e la vita delle Costituzioni, dall'ordito della forma di Stato e dalla trama della forma di governo alla tessitura dei vari organi, istituti e diritti.

Senza alcuna pretesa di affrontare l'immane compito di restituire il senso della storia nel diritto costituzionale, si prova a dipanare un poco i fili che si intrecciano intorno ad alcuni elementi: conoscenza e comprensione, ruolo del conflitto, demistificazione.

1. Alla ricerca della ratio del diritto costituzionale

In primo luogo, viene in evidenza la rilevanza, o, meglio, il carattere impreteribile, che la storia presenta per conoscere il diritto costituzionale.

Senza la storia, non si ha una cognizione piena della *ratio* dei singoli istituti, così come del trascorrere delle forme di governo. Non si può intendere il significato dell'istituto della fiducia, così come il senso della forma di governo parlamentare, senza ripercorrere la storia inglese, con la sua evoluzione graduale e i momenti topici, quale il 1782 con le

3

dimissioni di Lord North che gode della fiducia del re Giorgio III, ma è colpito da una mozione approvata dalla Camera dei Comuni che critica l'operato del suo governo. Sono le radici storiche a chiarire il significato della riserva di legge, così come a mostrare le sue ambiguità; ed è l'evoluzione del sistema politico a rendere conto della sua metamorfosi¹.

Non si tratta solo di retrocedere agli istanti germinali dei differenti strumenti ed organi costituzionali, ma altresì di contestualizzarli. Detto altrimenti, il diritto costituzionale si appropria alla storia con un abito "multidisciplinare"², guardando non solo alla storia delle istituzioni giuridiche, ma appoggiandosi alla storia del pensiero, del sistema politico, dei rapporti economici, dell'evoluzione della società, delle relazioni internazionali.

La *Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino* del 1789 non si spiega, per restare agli influssi più evidenti, senza il pensiero di Locke e l'Illuminismo, fermo restando che la storia è un *continuum* che conduce, se non ad un *regressus ad infinitum*, quantomeno agli albori dell'umanità; ma altrettanto rilevante è la considerazione dello scenario dell'epoca, che la situa nella lotta della borghesia, in ascesa economica e politica e alla ricerca del proprio "posto al sole", contro le forze dominanti dell'*Ancien Régime*³, così come è la storia a mostrare come nei secoli successivi la *Dichiarazione* si emancipi dalla borghesia, costituendo «il modello ideale per tutti coloro che combatterono per la propria emancipazione e per la liberazione del proprio popolo»⁴.

Le istituzioni, i diritti, le forme di governo, sono oggetto dell'interesse del costituzionalista non solo per come sono disciplinate nelle Costituzioni, ma per come vivono nel contesto storico; il che implica ragionare di diritto vivente, di costituzione materiale (nel significato attribuito da Costantino Mortati)⁵, ma non solo: richiede di guardare a "ciò

1. In argomento, si veda A. DI GIOVINE, *Introduzione allo studio della riserva di legge nell'ordinamento costituzionale italiano*, Giappichelli, Torino 1969.
2. Sulla sostanziale sovrapposizione fra storia costituzionale e storia di un Paese, si veda U. ALLEGRETTI, *Storia costituzionale italiana. Popolo e istituzioni*, il Mulino, Bologna 2014.
3. *Ex plurimis*, cfr. G. LEFEBVRE, *Quatre-vingt-neuf* (1939), trad. it. *L'Ottantanove*, Einaudi, Torino 1975, specialmente p. 166; G. PECES BARBA, *Teoria dei diritti fondamentali*, Giuffrè, Milano 1993, p. 133.
4. N. BOBBIO, *L'età dei diritti*, Einaudi, Torino 1992, p. 101.
5. C. MORTATI, *La costituzione in senso materiale*, 1940, ed. Giuffrè, Milano 1998 (sull'evolu-

che sta ancora più dietro”, ai rapporti di forza dai quali scaturisce il diritto, rapporti che coinvolgono *in primis* la struttura socio-economica, il sistema politico e l'*humus* culturale, donde l'esigenza di muovere dal corso della storia, nei suoi differenti profili.

Il diritto è un fenomeno sociale: esso origina dalla società e la organizza, «esprime» la società⁶, ovvero «poggia sulla società»⁷. “*Ubi societas, ibi ius*”, recita un antico brocardo; è un motto reversibile: il diritto è contestuale ai rapporti interpersonali (“*ubi ius ibi societas*”)⁸.

Il diritto stabilizza i rapporti di forza: nella volontà di stabilizzare, ovvero custodire un presente, che si propone anche come futuro, si può individuare il *proprium* del diritto rispetto ai meri rapporti che derivano dalla forza⁹. Il diritto in questo senso si pone come strumento di regolazione dei conflitti¹⁰, là dove con “regolazione” si intende il rispecchiamento, con la volontà di proiettarlo nel tempo, dell'esito dei conflitti (quale che esso sia). Si rivela dunque fondamentale lo studio dei conflitti dai quali nasce il diritto, in una prospettiva diacronica: in altre parole, la storia.

A fronte di una tendenza ad una deriva descrittivistica nell'ambito delle scienze giuridiche, la storia rappresenta un solido terreno dal quale muovere per recuperare temi quali il rapporto fra diritto e potere¹¹ e la centralità del conflitto¹².

aA

5

zione del pensiero mortatiano sulla costituzione materiale, cfr. M. DOGLIANI, *Introduzione al diritto costituzionale*, il Mulino, Bologna 1994, pp. 332 ss.).

6. P. GROSSI, *Società, diritto, Stato. Un recupero per il diritto*, Giuffrè, Milano 2006, p. 101.

7. K. MARX: «la società non poggia sulla legge: questa è una fantasia dei giuristi! È la legge che necessariamente poggia sulla società; è la legge che deve esprimere gli interessi e i bisogni collettivi, nascenti dal modo di produzione di volta in volta imperante, contro l'arbitrio dei singoli!» (*Autodifesa di Marx contro il comitato distrettuale renano dei democratici*, 25 febbraio 1849, in MARX-ENGELS, *Il Quarantotto. La “Neue Rheinische Zeitung”*, La Nuova Italia, Firenze 1970).

8. G. ZAGREBELSKY, *Diritto allo specchio*, Einaudi, Torino 2018, p. xv.

9. Sul punto, sia consentito rinviare a A. ALGOSTINO, *Diritto proteiforme e conflitto sul diritto. Studio sulla trasformazione delle fonti del diritto*, Giappichelli, Torino 2018.

10. Sul rapporto fra diritto e conflitti, si veda G. AZZARITI, *Diritto e conflitti. Lezioni di diritto costituzionale*, Laterza, Roma-Bari 2010.

11. Insiste sul tema, M. LUCIANI, da ultimo in *Dal chaos all'ordine e ritorno*, in *Liber amicorum Angelo Davi, La vita giuridica internazionale nell'età della globalizzazione*, Editoriale Scientifica, Napoli 2019, I, pp. 239 ss.

12. Cfr. S. D'ALBERGO, *Storicità del diritto e antistoricità della teoria generale, paper*, pubblicato in «Democrazia e diritto», n. 1/2009, pp. 215 ss., che riflette sui «guasti prodotti da una

2. La storia, il conflitto e il diritto proteiforme

La storia è «storia di lotta di classi. Liberi e schiavi, patrizi e plebei, baroni e servi della gleba, membri delle corporazioni e garzoni, in una parola oppressori e oppressi sono sempre stati in contrasto fra di loro, hanno sostenuto una lotta ininterrotta, a volte nascosta, a volte palese»¹³.

Il conflitto o, forse meglio, i conflitti attraversano la storia, ne costituiscono la spina dorsale e il diritto ritrae il loro precipitato. Il diritto, dunque, è relativo, per non definirlo *tout court* nichilista¹⁴; è proteiforme, nelle sue modalità di espressione e nel suo contenuto.

La storia degli ordinamenti giuridici insegna: appartengono al diritto la garanzia della libertà personale e i diritti sociali, così come, per quanto suscitò orrore, la regolamentazione dello sterminio nei campi di concentramento nazisti¹⁵; è diritto la norma che afferma il carattere *legibus solutus* di un autocrate così come è diritto il costituzionalismo emancipante¹⁶.

È ambigua la natura del diritto, lo è intrinsecamente, in quanto, anche quando si propone di limitare la forza, si fonda proprio sulla forza; esso incorpora in sé strutturalmente una dose di forza¹⁷: in questo senso può dirsi che il diritto non si sottrae alle «oscillazioni vertiginose» del «*pharmakon* platonico», è nello stesso tempo «veleno e antidoto, male e rimedio», è uno spazio dove i confini rispetto alla violenza

insistita teorizzazione che prescinde dal valutare la natura del diritto nel contesto delle dinamiche che si manifestano nell'ambito del processo storico».

13. K. MARX, F. ENGELS, *Manifest der Kommunistischen Partei*, 1848; ed. it. *Manifesto del partito comunista*, Editori Riuniti, Roma 1986, p. 54.

14. In argomento, cfr. N. IRTI, *Nichilismo giuridico*, Laterza, Roma-Bari 2004.

15. In tema, si possono leggere le riflessioni di N. BOBBIO, *Lettera di Norberto Bobbio a Nicola Matteucci*, Breuil, 25 luglio 1963, in C. MARGIOTTA BROGLIO, *Bobbio e Matteucci su costituzionalismo e positivismo giuridico. Con una lettera di Norberto Bobbio a Nicola Matteucci*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», n. 2/2000, p. 422.

16. Sul costituzionalismo, con approccio storico, si veda M. FIORAVANTI, *Costituzionalismo. Percorsi della storia e tendenze attuali*, Laterza, Roma-Bari 2009.

17. Come osserva F. OST, *Raconter la loi. Aux sources de l'imaginaire juridique*, 2004, trad. it. *Mosè, Eschilo, Sofocle. All'origine dell'immaginario giuridico*, il Mulino, Bologna 2007, p. 88, a proposito dell'*Oresteia* di Eschilo, spesso letta come passaggio dalla vendetta alla giustizia, occorrerebbe scoprire «la realtà paradossale di un diritto che, per realizzarsi, prende qualcosa in prestito dalla violenza che intende combattere. Come se... Eschilo si impegnasse a mostrare lo strano abbraccio di diritto e violenza (diritto contro violenza e violenza attraverso il diritto) perfino nelle istituzioni più "moderne"».

sono «labili e incerti», vi sono «ambivalenze che non sempre si sciolgono»¹⁸.

Non solo: come anticipato, il diritto, in quanto recepisce i rapporti di forza, è proteiforme. È proprio la storia a mostrare come, al di là dei tentativi di sottrarre le norme alla mutevolezza delle umane vicende, imputandole alla divinità, al diritto naturale, irrigidendole in un positivismo che il normativismo vuole astratto dai fatti e autoreferenziale¹⁹, costruendo un *higher law*, il diritto rifletta i cangianti esiti dei conflitti.

Le tensioni che agitano la società, il rapporto tra aspirazione al dominio e rivendicazione di spazi di libertà, sfociano in differenti costruzioni giuridiche, dando luogo a Stati assoluti, liberali, socialisti, liberaldemocratici, sociali.

Il conflitto innerva la storia e il diritto, alimentando, di quest'ultimo, la natura proteiforme, in senso diacronico, così come in senso sincronico, dando luogo ad una lotta per il diritto. Per inciso, oggi è quanto mai forte il conflitto per l'egemonia nella produzione giuridica, con lo scontro fra il costituzionalismo novecentesco (e il diritto internazionale ad esso connesso), e le fonti fluide, "liquide" per utilizzare la fortunata espressione di Bauman²⁰, della *global economic governance* del neoliberalismo²¹.

Il diritto, cioè, come la società, è oggetto di *polemos*, della guerra per il potere (entro cui si situa anche la lotta per la limitazione del potere), che ne determina la struttura e le trasformazioni²².

aA

7

18. E. RESTA, *La certezza e la speranza. Saggio su diritto e violenza*, Laterza, Roma-Bari 2006, pp. VII-XIX.

19. ...l'ipotesi logica della kelseniana *Grundnorm*, che peraltro, consegna il fondamento del diritto al principio di effettività.

20. Cfr. Z. BAUMAN, *Liquid modernity*, 2000; trad. it. *Modernità liquida*, Laterza, Roma-Bari 2002.

21. La prospettiva, cioè, è quella della riflessione intorno ad un «*altro-diritto*», «basato sul potere della norma *normante e normalizzatrice*. Più potente della legge» e, a differenza del costituzionalismo moderno, teso a rinforzare e moltiplicare «*la dissimmetria dei poteri*» (L. DEMICHELIS, *La religione tecno-capitalista. Suddividere, connettere e competere. Dalla teologia politica alla teologia tecnica*, Mimesis, Milano 2015, pp. 133-34).

22. Fermo restando che il diritto in quanto elemento della realtà sociale esercita sulla stessa un potere conformativo (concepisce il rapporto fra testo costituzionale e realtà in termini di «relazioni bidirezionali» «fra elementi testuali e non testuali della realtà», M. LUCIANI, *Dottrina del moto delle costituzioni e vicende della Costituzione repubblicana*, in «Rivista AIC», n. 1/2013, p. 3).

La storia mette in luce la centralità del conflitto tanto nelle vicende umane, quanto nel diritto.

3. La storia come antidoto alle facili (e false) speranze, alle ambiguità e alle mistificazioni

La ricorrenza del conflitto, così come le costanti nei discorsi intorno al rapporto fra potere e libertà e alla gestione del potere (le questioni di cui discorrevano Socrate, Platone, Aristotele, così come, saltando secoli, Rousseau o Tocqueville, sono assai simili a quelle di cui si dibatte nel nostro tempo), rendono guardinghi nel leggere le norme contenute nelle Costituzioni, anche le più belle, come l'art. 3, comma 2, della Costituzione italiana, così come disincantati nel rapportarsi a concetti, e forme di Stato, come la democrazia²³.

La storia mostra, da un lato, un cammino ascendente, come nel succedersi delle generazioni dei diritti (dai diritti civili e politici, ai diritti sociali, per giungere ai nuovi diritti); dall'altro, come non vi siano conquiste irreversibili: «la storia della libertà procede di pari passo con la storia delle privazioni della libertà. Non c'è né libertà perduta per sempre né una libertà conquistata per sempre: la storia è un intreccio drammatico di libertà e di oppressione, di nuove libertà cui fanno riscontro nuove oppressioni, di vecchie oppressioni abbattute, di nuove libertà ritrovate, di nuove oppressioni imposte e di vecchie libertà perdute»²⁴. Si pensi ai diritti sociali, ai diritti legati al lavoro, protagonisti del Novecento, e alla schiavitù che si cela dietro l'affermazione «tu non lavori per noi, lavori con noi»²⁵ della *gig economy* nell'*incipit* del XXI secolo.

La storia, ancora, consente di cogliere come alcune ambiguità ritornino costantemente. Limitandosi a un esempio: lo *ius migrandi*, con il suo correlato di violenze, teorizzato da Vitoria era asimmetrico e “falso” quanto la libertà di circola-

23. Per una lettura disincantata della democrazia, si segnalano, L. CANFORA, *La democrazia. Storia di un'ideologia*, Laterza, Roma-Bari 2004; A. DI GIOVINE, *Dal principio democratico al sistema rappresentativo: l'ineluttabile metamorfosi*, in «Rivista AIC», n. 1/2020, pp. 59 ss., e ID., *Dallo Stato liberale alla democrazia costituzionale. Riflessioni critiche sul concetto di sovranità popolare*, in corso di pubblicazione negli scritti in onore di F. Pizzetti.

24. N. BOBBIO, *Libertà fondamentali e formazioni sociali. Introduzione storica*, in «Politica del diritto», 1975, pp. 454-55.

25. Il riferimento è al film di Ken Loach, *Sorry we missed you*, 2020.

zione dei giorni nostri, con la politica criminale di esternalizzazione delle frontiere²⁶.

Nei corsi di diritto costituzionale si riporta la distinzione, ragionando di ordinamenti giuridici statali, fra Costituzione in senso descrittivo e Costituzione in senso prescrittivo: la prima definizione richiama un orizzonte neutro e si riferisce alla Costituzione come insieme dei principi che determinano la struttura e i rapporti degli organi di vertice dell'ordinamento e la posizione del singolo di fronte allo Stato (Jellinek, Kelsen, Bobbio); la seconda si situa in una prospettiva valoriale e ha il suo nucleo primigenio nell'art. 16 della *Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino* del 1789 («ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri stabilita, non ha una costituzione»), sovrapponendosi al costituzionalismo, ed evolvendosi nel costituzionalismo emancipante.

Lo studio della storia mostra come non poche Costituzioni siano tali in senso meramente descrittivo o registrino un iato fra proclamazioni formali e attuazione concreta; motivando, se si trascorre su un piano politico e ci si pone dalla parte della costituzione in senso prescrittivo, la necessità di non abbassare la guardia e di lottare per il costituzionalismo. L'approccio storico e la consapevolezza che esso veicola è un potente strumento per svelare il volto che si cela dietro le maschere, del passato e del presente; ci ricorda il ruolo strutturale dei rapporti economici, come «il modo di produzione della vita materiale condiziona, in generale, il processo sociale, politico e spirituale della vita»²⁷.

La storia aiuta a demistificare le pretese di onnivolenza e intoccabilità di *un* diritto, qualsivoglia esso sia, in nome della relatività, sul piano teorico, del diritto; a denudare, sul piano storico, i rapporti di forza sottesi al diritto (ai diritti) e chiarire la connessione fra società e diritto; e, *last but not least*, a motivare la scelta consapevole per *un* diritto.

26. Non di rado «la libertà e i diritti affermati per tutti sono in realtà quelli che [...] esprimono la coscienza di sé che anima i gruppi socialmente dominanti» (M. DOGLIANI, *Introduzione al diritto* cit., p. 193, in relazione alla Costituzione americana).

27. K. MARX, *Per la critica dell'economia politica*, 1859, *Prefazione*, trad. it. Editori Riuniti, Roma 1969, p. 5; restando alla letteratura costituzionalistica, cfr., sinteticamente, G. FERRARA, *Sulle fonti del diritto. Qualche premessa*, in «Costituzionalismo.it», n. 2/2006, par. VIII, che ragiona «del rapporto non scindibile e non eludibile tra diritto ed economia», ricordando, fra l'altro, come sia da «νόμος che deriva νόμισμα» (moneta).

La storia rivela, con la solidità che deriva da un'osservazione diacronica, l'ambiguità della natura umana: l'uomo è «ancora quello della pietra e della fionda», quello che era «nella carlinga, con le ali maligne, le meridiane di morte, ... dentro il carro di fuoco, alle forche, alle ruote di tortura», è l'uomo che ha «ucciso ancora, come sempre, come uccisero i padri...»²⁸; ma l'uomo è anche quello che dorme «sepolto in un campo di grano», per non «vedere gli occhi di un uomo che muore»²⁹.

L'«uomo è un processo», il «processo dei suoi atti»³⁰ e s'incammina «ora verso il male, ora verso il bene»³¹. Come mostra emblematicamente il Novecento, nel quale si alternano totalitarismi e democrazie, la «memoria del male» e la «tentazione del bene», riprendendo il titolo di un volume di Tzvetan Todorov dedicato al «secolo tragico»³², le persone umane sono capaci di gesti orribili così come di atti meravigliosi³³. Il costituzionalismo si fonda su questa consapevolezza: come ammoniva Thomas Jefferson, «il governo libero è fondato sulla diffidenza, non sulla fiducia; ed è la prima, non la seconda a prescrivere costituzioni limitate per vincolare quelli a cui siamo obbligati ad affidare il potere... Nelle questioni del potere, quindi, non si parli di fiducia nell'uomo, ma si vincoli quest'ultimo, contro il mal fare, alle catene della costituzione» (*Draft of Kentucky Resolution of 1789*). Mantenendo la stessa immagine, Stockton scriveva delle costituzioni come di «catene con le quali gli uomini legano se stessi nei momenti di lucidità per non morire di mano suicida nei giorni della follia»³⁴, laddove, si può chiosare (troppo) spesso

28. S. QUASIMODO, *Uomo del mio tempo*, dalla raccolta *Giorno dopo giorno*, 1947; l'*homo homini lupus* (motto ricondotto, nonostante la *vulgata* lo accosti ad Hobbes, a Plauto, nell'*Asinaria*, v. 495, se pur con una formulazione leggermente diversa).

29. Come canta Fabrizio De André, in *La guerra di Piero*, del 1968.

30. A. GRAMSCI, *Quaderni dal carcere*, a cura di V. Gerratana, Einaudi, Torino 2014, p. 1344 (*Quaderno 10*, par. 54).

31. SOFOCLE, *Antigone*, Primo stasimo, Coro, v. 367 (citato dalla traduzione italiana con testo greco a fronte, Lorenzo Barbera Editore, Siena 2010, p. 31).

32. T. TODOROV, *Mémoire du mal, Tentation du bien. Enquête sur le siècle*, 2000, trad. it. *Memoria del male, tentazione del bene, Inchiesta su un secolo tragico*, Garzanti, Milano 2004.

33. In una bibliografia senza confini, ci si limita qui a segnalare A. COTTINO, *C'è chi dice no. Cittadini comuni che hanno rifiutato la violenza del potere*, Zambon, Bologna 2015.

34. Citato da A. DI GIOVINE, *Le tecniche del costituzionalismo del Novecento per limitare la tirannide della maggioranza*, in G. M. BRAVO (a cura di), *La democrazia tra libertà e tirannide della maggioranza nell'Ottocento*, Olschki, Firenze 2004, p. 328.

i giorni di follia sono in realtà il quotidiano dell'esistenza. Il costituzionalismo nasce da aspirazioni ideali e fiduciose nell'avvenire ma anche dalla consapevolezza del "male": la costituzione, se vuole essere «la garanzia della libertà di un popolo», deve limitare e regolare il potere perché «un grado di potere troppo grande... è un male quali che siano le mani cui lo si affida»³⁵.

La storia, e, in specie, «la tradizione degli oppressi, ci insegna che lo «stato di emergenza» in cui viviamo è la regola»³⁶, che – si può aggiungere – il costituzionalismo emancipante, con la sua tensione alla limitazione del potere e alla giustizia sociale, è fragile e va difeso, che occorre vigilare e lottare perché i diritti non degradino in privilegi o si risolvano in mera retorica e perché la democrazia non si riveli altro che una forma più raffinata di oligarchia.

35. B. CONSTANT, *Principes de politique* (1815), trad. it. *Principi di politica*, a cura di U. Cerro-
ni, Editori Riuniti, Roma 1970, pp. 49, 54.

36. W. BENJAMIN, *Über den Begriff der Geschichte*, 1940, trad. it. *Sul concetto di storia*, a cura
di G. Bonola e M. Ranchetti, Einaudi, Torino 1997, VII, p. 31 e VIII, p. 33; riprendendo il
pensiero di Benjamin, E. RESTA (*La certezza e la speranza* cit., p. 5) scrive: «la persistenza e
la continuità storica dell'oppressione stanno lì ad indicarci che il suo stato non è l'ecce-
zione tipica di un momento contingente...»; «nel confinare la regolarità dell'oppressione
dentro un particolare stato di emergenza stanno l'occultamento da una parte, e l'errore
dall'altra».